



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA – SILENZIO ASSENSO

TAR Lazio, sez. III, 23 giugno 2025, n. 12331: VIA – silenzio assenso – inapplicabilità dell'art. 17-bis al parere del Ministero della Cultura

Il TAR Lazio rigetta il ricorso di una società di progettazione, sviluppo, realizzazione e gestione di impianti per la produzione ed il trasporto di energia elettrica da FER contro un provvedimento statale favorevole di compatibilità ambientale, subordinato al rispetto delle condizioni apposte dal Ministero della Cultura (MIC).

Oltre ad altre obiezioni, il TAR dichiara, in parte, inammissibile e, in parte, infondato il motivo riconducibile alla supposta violazione dell'art. 25 del Dlgs 152/2006 e dell'art. 17-bis della legge 241/1990 con riferimento al parere del MIC.

IL MIC, infatti, aveva espresso il proprio parere a distanza di un anno dalla ricezione del parere della Commissione Tecnica VIA, cioè ben oltre i termini assegnati dall'art. 25 del Dlgs 152/2006; il MASE, però, lo aveva recepito integralmente, rilasciando un parere favorevole, ma "gravato" delle condizioni indicate dal MIC.

La Ricorrente riteneva che dovesse essere applicato l'art. 17-bis e, quindi, dare per "acquisita" favorevolmente la posizione del MIC per decorso dei termini, con inefficacia del successivo parere tardivo (e delle condizioni ivi apposte).

Il TAR Lazio, invece, richiama l'esito del parallelo ricorso promosso dalla medesima ricorrente contro il silenzio del MASE sull'istanza di VIA, con richiesta di condanna del MASE stesso a pronunciarsi favorevolmente: in quella sede, il TAR, ricordando che la VIA



è procedimento “di derivazione comunitaria”, aveva chiarito che la VIA deve assumere *“esclusivamente la veste di un provvedimento espresso”*.

Da qui l'inammissibilità del parallelo motivo addotto per l'applicazione dell'art. 17-bis al parere del MIC, in quanto si tratta di medesima *causa petendi* e medesimo *petitum* mediato, cioè il provvedimento di VIA favorevole, senza condizioni.

IL TAR Lazio, però, affronta anche il merito del motivo, dichiarandolo infondato: la perentorietà di *“tutti i termini del procedimento di VIA”* di cui all'art. 25 del Dlgs 152/2006 si riferisce unicamente, in caso di ritardo nella conclusione del procedimento, alla *“valutabilità del ritardo ai fini della valutazione della performance, della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, nonché il risarcimento del danno e l'indennizzo derivante dal ritardo”*, senza spazio per interpretazioni *“nel senso di rendere inefficaci gli atti tardivamente adottati, conclusione che si porrebbe in frontale contrasto con il principio di inesauribilità del potere amministrativo.”*

Oltre a ciò, il TAR sottolinea che la procedura di VIA delineata dalla direttiva 2011/92/UE richiede una valutazione anche su *“patrimonio culturale, paesaggio”*, con la conseguenza che le considerazioni relative a tale componente partecipano della medesima necessità di provvedimenti espresso richiesta per la procedura di VIA nel suo complesso: *“L'esigenza di una valutazione appropriata, nonché di una decisione che comprenda la conclusione motivata del procedimento, di cui devono essere prontamente informati il pubblico e le autorità interessate dal progetto, attesta, senza che possano sussistere ragioni di perplessità, la necessità che il procedimento di valutazione di impatto ambientale, che espressamente include le considerazioni attinenti alla protezione del patrimonio culturale e del paesaggio, si concluda con un provvedimento espresso, con conseguente applicabilità dell'art. 17-bis, co. 4. Deriva da quanto sopra che, sebbene il ritardo nella conclusione del procedimento connoti senz'altro la relativa condotta in termini di illegittimità, che può essere fatta valere mediante l'attivazione degli strumenti apprestati dall'ordinamento per reagire all'inerzia dell'Amministrazione, la natura necessariamente espressa e pluristrutturata della decisione sulla compatibilità ambientale da un lato esclude la formazione per silentium dell'atto di concerto e, dall'altro lato, implica che l'Autorità*



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

concertante non possa in alcun modo ignorare l'avviso espresso da quella concertata che, ove non condiviso, potrà semmai dare luogo alla procedura di cui all'art. 5, co. 2, lett. c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (deferimento al Consiglio dei Ministri)".

[Consulta la sentenza](#)